

LIBERA PROFESSIONE E ADEMPIMENTI FISCALI

Partita IVA, regimi contabili, IVA, fatturazione elettronica, Sistema Tessera Sanitaria, ENPAP e altri adempimenti fiscali per chi avvia la libera professione



A cura di Piero Vidoni - consulente fiscale dell'Ordine Psicologi Friuli Venezia Giulia

DI COSA VI PARLO OGGI

1

Avvio dell'attività: Partita IVA e regime fiscale

Apertura della Partita IVA, scelta del regime contabile ed esenzione IVA delle prestazioni sanitarie

2

Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria

Obblighi ed esoneri di fatturazione elettronica, trasmissione dei dati al Sistema TS e tracciabilità dei pagamenti

3

Previdenza e altri adempimenti

Iscrizione e contributi ENPAP, agevolazioni per i neo iscritti e regole sulle prestazioni occasionali

Avvio dell'attività: Partita IVA e regime fiscale

Come aprire la Partita IVA e quale regime contabile scegliere

IVA

Apertura della Partita IVA

Modello AA9/12, entro 30 giorni dall'inizio attività (art. 35 DPR 633/1972)

AT

Codice ATECO 86.93.00

Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici: invariato con la nuova classificazione ATECO 2025

RS

Regime semplificato

È il regime naturale per i professionisti: contabilità con regole ordinarie

RO

Regime ordinario

Valido solo su opzione: comporta maggiori adempimenti e costi di amministrazione

RF

Regime forfettario

Ricavi/compensi non superiori a 85.000 €; imposta sostitutiva 15% (5% nei primi 5 anni)

CX

Criterio di cassa

In tutti e tre i regimi contano i compensi incassati nell'anno, non quelli fatturati

A) Apertura della Partita IVA

Dichiarazione di inizio attività

Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un'attività professionale è presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita “Dichiarazione di inizio attività”. Prima dell'inizio dell'attività bisogna fare richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA:

- per le persone fisiche (imprenditori o professionisti): modello AA9/12 (modello attualmente in uso).

Il modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e va presentato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, scegliendo anche il regime contabile (opzione se regime forfettario). Può essere presentato secondo una delle seguenti modalità:

- 1. Presentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) a un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L'ufficio assegnerà gratuitamente un numero di Partita IVA che resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività; il numero va indicato nelle fatture emesse, nelle dichiarazioni fiscali, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
- 2. Invio telematico, direttamente dal contribuente (tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, con SPID, CIE o CNS) o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione da parte dell'Amministrazione finanziaria e la prova della presentazione è data dalla ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento;

Su tale modello devono essere indicati i propri dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice ATECO 86.93.00 “Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici”, che servirà all'attribuzione della Partita IVA per l'effettiva attività esercitata.

B) La scelta del regime contabile

All'atto dell'apertura della Partita IVA bisogna scegliere anche il regime contabile. I regimi possibili sono tre: il regime semplificato (naturale per i professionisti), il regime ordinario (valido solo su opzione) e il regime forfettario (agevolato, L. 190/2014). Tutti e tre i regimi sono determinati con il criterio di cassa: ai fini reddituali contano i compensi effettivamente incassati nell'anno, e non quelli fatturati.

1) Regime di contabilità semplificata

È il regime naturale per gli esercenti arti e professioni. Durata illimitata. Determinazione del reddito e IVA: analitiche, con regole ordinarie. Soggetto agli ISA (ex studi di settore). Tenuta della contabilità: possibilità di tenere i soli registri IVA “integrati”.

2) Regime di contabilità ordinaria

Si applica per obbligo (ad es. società di capitali) o per opzione (imprese minori ed esercenti arti e professioni). Durata triennale rinnovabile (conta comportamento concludente). Determinazione del reddito e IVA: analitiche, con regole ordinarie. Soggetto agli ISA. Tenuta della contabilità: registri IVA, libro giornale, libro mastro, registro beni ammortizzabili; per gli esercenti arti e professioni, possibilità di tenere il solo registro cronologico “integrato”.

B) Il regime agevolato forfettario (L. 190/2014)

Riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), a determinate condizioni:

- ricavi/compensi non superiori a 85.000,00 € ragguagliati ad anno (nell'anno di apertura va rapportato alle mensilità di attività);
- spese per lavoro dipendente o accessorio non superiori a 20.000,00 € lordi annui;
- nessun limite sul costo dei beni strumentali (requisito abolito dal 2019);
- redditi di lavoro dipendente e assimilati o di pensione, percepiti nell'anno precedente, non superiori a 35.000,00 € (soglia elevata per il 2025-2026; limite ordinario a regime 30.000,00 €); verifica non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente;
- non partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, né controllo di S.r.l. che svolgono attività riconducibili a quella esercitata in regime forfettario.

Caratteristiche principali

Durata: illimitata al permanere dei requisiti. Determinazione del reddito: in misura forfettaria, pari al 78% dei ricavi, assoggettato a imposta sostitutiva del 15% (5% per le “nuove attività”, nel primo anno d'imposta e nei quattro successivi); nessuna ritenuta d'acconto; nessuna rilevanza dei costi. IVA: non addebitata in fattura, né detratta. Non soggetto agli ISA. Tenuta della contabilità: esonero da registrazione e tenuta delle scritture contabili per imposte dirette e IVA; i forfettari non sono considerati sostituti d'imposta (non versano ritenute acconto su compensi di terzi).

Superamento dei ricavi: da 85.000 a 100.000 €, uscita dal regime dall'anno successivo; oltre 100.000 €, uscita immediata con applicazione dell'IVA sulle operazioni che hanno determinato il superamento.

Criterio di cassa

Tutti e tre i regimi sono determinati con il criterio di cassa: ai fini reddituali contano i compensi effettivamente incassati nell'anno, e non quelli fatturati.

SEZIONE 2

IVA: esenzione e imponibilità

Quando le prestazioni sono esenti e come indicarlo in fattura elettronica

ES

Prestazioni esenti

Psicoterapia, sostegno psicologico, colloqui clinici, diagnosi (art. 10, c. 1, n. 18, DPR 633/1972)

22%

Prestazioni imponibili

Consulenze aziendali, docenze, perizie non di cura, coaching non clinico: aliquota ordinaria 22%

N4

Natura IVA (esenti)

Regime ordinario/semplificato: codice Natura N4 in fattura elettronica

N2

Natura IVA (forfettari)

Qualsiasi prestazione: codice N2.2, campo RegimeFiscale = RF19

2€

Marca da bollo

2 € se l'importo della fattura supera 77,47 €

!

Attenzione

Per i forfettari non va usato il codice N4 (esenti), né il codice N2.1 (fuori campo IVA)

C) IVA psicologi: esenzione e imponibilità

1. Criterio generale di esenzione

Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese da chi esercita una professione sanitaria soggetta a vigilanza (tra cui lo psicologo iscritto all'Albo), sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972. L'esenzione opera indipendentemente dal regime fiscale adottato dal professionista (ordinario, semplificato o forfettario).

2. Criterio distintivo: natura oggettiva della prestazione

La norma non fornisce un elenco tassativo delle prestazioni esenti o imponibili: ciò che rileva è la finalità oggettiva della prestazione, da valutare caso per caso, distinguendo tra prestazioni di natura clinica e non clinica.

- **ESENTI** (prestazione sanitaria - finalità terapeutica): psicoterapia individuale o di gruppo, sostegno psicologico, colloqui clinici, valutazioni e diagnosi psicologiche, attività di cura e riabilitazione della persona.
- **IMPONIBILI IVA 22%** (prive di finalità terapeutica): consulenze aziendali e organizzative, docenze e formazione, perizie e CTU/CTP non finalizzate alla cura, selezione e valutazione del personale, coaching non clinico, attività editoriali o di ricerca non terapeutica.

C) Natura IVA in fattura elettronica

3. Forfettari: nessuna applicazione dell'IVA in fattura

I professionisti in regime forfettario non applicano mai l'IVA in fattura, indipendentemente dalla natura sanitaria o meno della prestazione resa. Questo non deriva dall'esenzione dell'art. 10, ma dal regime di franchigia previsto dall'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014: il forfettario non esercita la rivalsa dell'imposta sul cliente e non detrae l'IVA sugli acquisti.

4. Natura IVA da indicare in fattura elettronica

- Regime ordinario/semplificato, prestazione sanitaria esente: dicitura “operazione esente IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 18, DPR 633/1972”, codice Natura N4, marca da bollo di 2 € se l'importo supera 77,47 €.
- Regime ordinario/semplificato, prestazione non sanitaria: imponibile, aliquota ordinaria 22%, nessun codice natura (aliquota valorizzata al 22%) no bollo.
- Regime forfettario, qualsiasi prestazione: dicitura “operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 - Regime forfettario”, codice Natura N2.2, campo RegimeFiscale = RF19, marca da bollo di 2 € se dovuta e importo superiore a 77,47 €.

Errori da evitare per i forfettari: non utilizzare il codice N4 (riservato alle operazioni esenti ex art. 10, non al regime forfettario) né il codice N2.1 (riservato alle operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale).

SEZIONE 3

Fatturazione elettronica

Quando è obbligatoria e quando è invece vietata

PA

Obbligo verso la P.A.

Dal 2015, fattura elettronica sempre per le prestazioni verso gli Enti Pubblici

STS

Divieto per le prestazioni sanitarie

Dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria: divieto di fattura elettronica verso persone fisiche, stabile dal 2026 (D.Lgs. 81/2025)

OP

Opposizione del paziente

Se il paziente si oppone all'invio dei dati, la fattura va emessa elettronicamente tramite SDI

B2

Operazioni B2B e B2C

Prestazioni non sanitarie e fatture a soggetti con Partita IVA: sempre elettroniche

FF

Obbligo esteso ai forfettari

Dal 1° gennaio 2024, fattura elettronica anche per i forfettari, senza soglia di ricavi

OK

Riepilogo

Esclusi dalla fattura elettronica solo i dati già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria

D) Fatturazione elettronica per psicologi

Che cos'è la Fattura Elettronica

La Fattura Elettronica non è una semplice fattura prodotta digitalmente: è un sistema di produzione di fatture in formato XML, che devono essere inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, e poi conservate in uno spazio sempre fornito dall'Agenzia. Sono disponibili diverse soluzioni di fatturazione elettronica, oltre a quella messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Obbligo verso la Pubblica Amministrazione (dal 2015)

Dal 2015 è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli Enti Pubblici. Tutti gli psicologi liberi professionisti, indipendentemente dal regime fiscale applicato, se fatturano prestazioni verso una Pubblica Amministrazione (enti locali, scuole pubbliche, altri enti pubblici ecc.) sono tenuti a emettere sempre fattura elettronica PA.

Esonero e divieto per le prestazioni sanitarie (Sistema Tessera Sanitaria)

La Legge 145/2018 ha previsto, dal 2019, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Il Decreto fiscale 2020 (DL 124/2019) ha esteso al 2020 il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Il divieto resta in vigore e, con il D.Lgs. 81/2025, è divenuto stabile dal 2026, senza più necessità di proroghe annuali. I dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, salvo esplicita opposizione del paziente.

D) Ambito di applicazione e riepilogo

Ambito di applicazione dell'obbligo

L'obbligo di fatturazione elettronica è in vigore per le prestazioni non sanitarie (es. una docenza) e per le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi da persone fisiche, muniti di Partita IVA (cliniche, strutture pubbliche, società). Con questo obbligo lo Stato intende incrementare la propria capacità di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e le frodi IVA.

Operazioni B2B e B2C

L'utilizzo della fattura elettronica è obbligatorio non solo verso la Pubblica Amministrazione, ma anche per le operazioni Business To Business (B2B, tra imprese) e Business To Consumer (B2C, verso consumatori finali), come nel caso degli psicologi che fatturano direttamente a clienti residenti in Italia.

Obbligo esteso ai forfettari (dal 1° gennaio 2024)

La Legge 178/2020 ha esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti in regime forfettario, senza soglia di ricavi (in precedenza l'obbligo scattava, dal 1° luglio 2022, solo per i forfettari con ricavi/compensi superiori a 25.000 € nell'anno precedente). Anche gli psicologi forfettari devono quindi emettere fattura elettronica per tutte le prestazioni diverse da quelle sanitarie rese a persone fisiche.

Riepilogo

Restano soggette all'obbligo, indipendentemente dal regime fiscale: le prestazioni non sanitarie, le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi dalla persona fisica assistita, e tutte le fatture verso la Pubblica Amministrazione. Rimangono invece esclusi i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema.

SEZIONE 4

Sistema Tessera Sanitaria (STS)

La trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata dei pazienti

STS

Trasmissione dei dati

Compensi dei pazienti trasmessi per la dichiarazione dei redditi precompilata

31

Nuova scadenza annuale

Invio unico entro il 31 gennaio dell'anno successivo (Decreto MEF 29/10/2025); spese 2026 → invio entro il 31/1/2027

OP

Opposizione del paziente

Il paziente può opporsi all'invio dei propri dati sanitari al Sistema TS

SN

Modalità di pagamento

Campo dedicato nel Sistema TS: SI (pagamento tracciato) o NO (contanti)

TS

Semplificazione documentale

FAQ Agenzia Entrate 17/7/2025: il prospetto TS sostituisce scontrini e fatture conservate

OK

Cosa resta invariato

Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie ai cui dati sono comunicati al STS

E) Gestione del Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Soggetti obbligati e finalità

Gli psicologi sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi ai compensi percepiti dai propri pazienti/assistiti al Sistema Tessera Sanitaria (STS). L'adempimento è finalizzato a consentire all'Agenzia delle Entrate la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730/Redditi) dei cittadini.

Le novità introdotte dal 2021

Dal 2021 sono stati modificati sia i dati da comunicare al STS sia i termini di invio; è stata inoltre confermata la trasmissione dei dati oggetto di opposizione da parte del cittadino, il quale può impedire l'utilizzo delle proprie spese sanitarie ai fini della precompilata. Tra i dati aggiuntivi richiesti rientrano: a) il tipo di documento fiscale emesso; b) l'aliquota, ovvero la natura dell'operazione ai fini IVA; c) l'indicazione dell'eventuale opposizione esercitata dal cittadino.

Il nuovo calendario annuale (Decreto MEF del 29 ottobre 2025)

Il precedente regime, basato su un doppio invio semestrale, è stato superato: dal 2025 è in vigore la cadenza annuale unica. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei dati al STS deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle spese. Per le spese sanitarie 2026 (in corso di maturazione), l'invio va effettuato entro il 31 gennaio 2027, salvo ulteriori proroghe per festività.

Cosa resta invariato

Restano fermi: l'obbligo di trasmettere anche i dati oggetto di opposizione da parte del paziente, e il divieto di emissione di fattura elettronica via SDI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono comunicati al STS.

SEZIONE 5

ENPAP e previdenza

Iscrizione, contributi annuali e agevolazioni per i neo iscritti

90g

Obbligo di iscrizione

Entro 90 giorni dal primo compenso da attività libero professionale

10%

Contributo soggettivo

10% del reddito netto, minimo 856 €; deducibile, per la pensione

2%

Contributo integrativo

2% del corrispettivo lordo, minimo 66 €; addebitato in fattura al cliente

MA

Contributo di maternità

Quota fissa: 130 € per il 2026, rideterminata ogni anno da ENPAP

1/3

Agevolazione neo iscritti

Soggettivo ridotto a 286 € (un terzo) nei primi 3 anni di iscrizione

27

Novità in arrivo dal 2027

Rateizzazione in 10 rate; aliquote in aumento graduale (soggettivo 10%→15%, integrativo 2%→4%)

F) Libera professione e previdenza (ENPAP)

L'obbligo di iscrizione

Lo psicologo che svolge l'attività libero-professionale è obbligato a iscriversi all'ENPAP, fondazione di diritto privato che si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che esercitano la propria attività in forma di libera professione. Sono tenuti all'iscrizione, oltre ai titolari di Partita IVA, anche tutti coloro che svolgono l'attività sotto forma, ad esempio, di collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co), intra-moenia, etc. L'iscrizione va effettuata entro 90 giorni dal primo compenso da attività libero professionale. La sola apertura della Partita IVA e/o l'iscrizione all'Albo senza conseguimento di un compenso non comportano, da sole, l'obbligo di iscrizione all'ENPAP.

Contributo soggettivo

Corrisponde al 10% del reddito netto, con un minimo di 856 €. Annualmente è possibile elevare la percentuale minima fino a un massimo del 30%, con incrementi di due punti percentuali (12%, 14%, 16% ecc.). Il contributo, interamente deducibile ai fini fiscali, viene accreditato sulla posizione personale dell'iscritto e cresce ogni anno in base ai versamenti e ai rendimenti attribuiti. Raggiunta l'età della pensione (dai 65 anni, con almeno cinque anni di effettiva contribuzione), l'intero ammontare concorre a determinare la prestazione pensionistica.

Contributo integrativo

Corrisponde al 2% del corrispettivo lordo, con un minimo di 66 €. Finanzia le spese di funzionamento dell'ENPAP e garantisce servizi come l'assistenza sanitaria integrativa e l'indennità di malattia o infortunio. Non è un costo per lo psicologo: va addebitato in fattura al cliente e non è fiscalmente deducibile.

F) Contributo di maternità e scadenze annuali

Contributo di maternità

Corrisponde a una quota fissa, a carico di tutti gli iscritti (indipendentemente dal genere), per finanziare l'indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. Per l'annualità 2026 è stabilita in 130 €; l'importo viene rideterminato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e reso noto sul sito enpap.it.

Le scadenze annuali dei versamenti

Ogni anno sono previste due scadenze principali, riferite sempre all'annualità fiscale precedente:

- 1° marzo - Acconto: pari al 70% dei contributi soggettivo e integrativo dovuti per l'anno precedente (metodo storico), oltre all'intero contributo di maternità. Chi prevede un reddito inferiore può ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale. Se la scadenza cade di sabato, domenica o festivo slitta al primo giorno lavorativo utile (per i redditi 2025 il termine è slittato al 2 marzo 2026).
- 1° ottobre - Comunicazione reddituale e saldo: entro questa data va presentata online, tramite l'Area Riservata, la comunicazione reddituale con reddito netto e corrispettivi lordi dell'anno precedente; il sistema calcola il saldo dovuto, al netto dell'acconto versato a marzo.

Per entrambe le scadenze è ammesso, in deroga, un versamento fino a 150 giorni oltre il termine, con la sola applicazione di interessi (0,375% mensile, 4,50% annuo); oltre i 150 giorni si aggiunge una sanzione del 10% del capitale non versato o versato in ritardo. I neo iscritti non devono versare l'acconto di marzo relativo al primo anno: la loro prima scadenza è la comunicazione reddituale e il saldo al 1° ottobre dell'anno successivo a quello di iscrizione.

F) Agevolazioni per i neo iscritti e novità dal 2027

Agevolazioni previste per i neo iscritti

- Riduzione del contributo soggettivo minimo a un terzo: gli iscritti da non oltre 3 anni possono richiedere, in sede di comunicazione reddituale, di versare il contributo soggettivo minimo ridotto a 286 € anziché 856 €. Resta comunque dovuto il 10% del reddito netto qualora, applicando l'aliquota ordinaria, l'importo calcolato superi la soglia ridotta.
- Esonero dall'acconto nel primo anno di iscrizione: la prima scadenza contributiva per i neo iscritti è fissata al 1° ottobre dell'anno successivo a quello di iscrizione.
- Altre riduzioni del contributo soggettivo minimo, cumulabili in presenza dei relativi requisiti: 428 € (metà del minimo) per chi svolge anche lavoro dipendente in concomitanza con la libera professione; 172 € (un quinto del minimo) per chi consegue un reddito netto professionale inferiore a 1.712 €.

L'ENPAP mette inoltre a disposizione degli iscritti, e degli psicologi in procinto di avviare l'attività, un servizio gratuito di consulenza fiscale e contabile (telefonica e online).

Novità in arrivo: rateizzazione e aumento delle aliquote dal 2027

L'ENPAP ha avviato un percorso di riforma regolamentare, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 2026 (soggetto all'approvazione dei Ministeri vigilanti del Lavoro e dell'Economia): dal 2027, possibilità di rateizzare in 10 rate i contributi soggettivo e integrativo; il contributo soggettivo minimo aumenterà di un punto percentuale l'anno, dal 10% al 15% a regime dal 2031; il contributo integrativo salirà dal 2% al 4%, con il 2% aggiuntivo destinato ad accrescere il montante individuale dell'iscritto.

Tracciabilità e prestazioni occasionali

Pagamenti tracciabili per la detrazione dei pazienti e limiti alle prestazioni occasionali

19%

Detrazione tracciabile

Detrazione IRPEF 19% per il paziente solo con pagamenti tracciati (carte, bonifico, assegno)

SSN

Eccezioni ammesse

Farmaci, dispositivi medici e prestazioni di strutture pubbliche/accreditate SSN: contanti ammessi

OCC

Prestazione occasionale

Ammissa solo se genuinamente isolata e non abituale (art. 2222 c.c.)

276

Legge Biagi (D.Lgs. 276/03)

Esclude le professioni ordinistiche dal lavoro a progetto/co.co.co

5K

Soglia contributiva INPS

Oltre 5.000 € annui di compensi occasionali, obbligo di Gestione Separata INPS

!

Attenzione

Valutare ogni caso con il proprio commercialista: rischio di riqualificazione del rapporto

G) Tracciabilità dei pagamenti

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021, i pazienti possono ottenere la detrazione IRPEF del 19%, al netto della franchigia di 129,11 €, solo per le spese sanitarie “tracciabili”: pagate con carte di credito o debito, carte prepagate, bancomat, bonifico bancario o postale, assegno bancario o circolare. La regola è tuttora pienamente in vigore, confermata senza modifiche sostanziali anche per il modello 730/2026.

I pazienti che pagano in contanti perdono il diritto alla detrazione IRPEF del 19%: è consigliabile segnalare che i pagamenti in contanti non sono fiscalmente detraibili. L'obbligo di pagamento tracciabile non riguarda l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, né le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (anche in caso di prestazioni intramoenia).

Il campo dedicato nel Sistema Tessera Sanitaria

Particolare attenzione va prestata in fase di inserimento delle spese nel Sistema Tessera Sanitaria, dove è previsto un campo dedicato all'indicazione dei pagamenti in “modalità tracciabile”: SI (pagamento tracciato) o NO (contanti). È consigliato riportare in fattura la tipologia di pagamento eseguito dal paziente, per permettergli la corretta detraibilità della spesa.

Semplificazione documentale (FAQ 17 luglio 2025)

Con una FAQ del 17 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le spese sanitarie già trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria non è più necessario conservare i singoli scontrini, ricevute o fatture: basta scaricare il prospetto riepilogativo dal portale del Sistema TS e allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La semplificazione riguarda solo la documentazione da conservare: non rende detraibile una spesa pagata in contanti, quando il pagamento tracciato resta un requisito sostanziale (come per le prestazioni psicologiche private non convenzionate).

H) Prestazioni occasionali

Al pari di altri professionisti che esercitano un'attività intellettuale per la quale la legge prevede l'iscrizione a un Albo (medici, ingegneri, biologi, avvocati...), anche lo psicologo non può inquadrare la propria attività professionale nello schema del lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (la cosiddetta “Legge Biagi”); tale decreto esclude infatti espressamente dal proprio campo di applicazione «Le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali».

Uno psicologo iscritto all'Albo che svolge abitualmente la propria attività professionale deve operare con Partita IVA e non può sostituirla con contratti riconducibili allo schema del D.Lgs. 276/2003, proprio perché la norma esclude le professioni ordinistiche dal proprio ambito di applicazione. Può invece, quando la prestazione è genuinamente occasionale, isolata e non riconducibile all'esercizio abituale della professione (per un incarico estraneo all'oggetto tipico dell'attività abitualmente svolta), emettere una ricevuta per prestazione occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., i cui compensi sono tassati come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR).

Il Regime Forfettario: approfondimento

Inquadramento normativo, requisiti, tassazione e adempimenti (L. 190/2014)

L.190

Inquadramento normativo

Regime naturale per le persone fisiche esercenti lavoro autonomo in possesso dei requisiti (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)

85K

Limite dei compensi

Compensi (per cassa) ≤ 85.000 €; da 85.000 a 100.000 € uscita l'anno dopo, oltre 100.000 € uscita immediata con IVA

CO

Cause ostative

Redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 € (35.000 € nel 2026), società trasparenti, controllo SRL, ex datori di lavoro

78%

Coefficiente di redditività

ATECO 86.93.00: reddito = compensi incassati $\times$ 78%; unico onere deducibile i contributi ENPAP soggettivo e maternità

**15
%**

Imposta sostitutiva

15% ordinaria; 5% nei primi 5 anni per le nuove attività; sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP

IVA

Niente IVA in fattura

Esonero da liquidazioni e dichiarazione IVA; dal 2025 divieto stabile di fattura elettronica SDI per prestazioni sanitarie a privati

1-4) Inquadramento, requisiti, reddito e tassazione

1. Inquadramento normativo

Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge n. 190/2014, come successivamente modificata, ed è un regime naturale per le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Per gli psicologi liberi professionisti rappresenta uno strumento di semplificazione fiscale e contributiva, particolarmente diffuso nelle prime fasi di esercizio dell'attività professionale.

2. Requisiti di accesso e permanenza (anno 2025)

2.1 Limite dei compensi — Compensi percepiti nell'anno precedente ≤ 85.000 euro (criterio di cassa). Fino a 100.000 euro → uscita dal regime dall'anno successivo; oltre 100.000 euro → uscita immediata con applicazione dell'IVA dall'operazione che determina il superamento.

2.2 Spese per lavoro dipendente — Spese lorde per lavoro dipendente, collaboratori e compensi assimilati ≤ 20.000 euro.

2.3 Cause ostative — Non può accedere o permanere nel regime chi: ha posseduto, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 € (35.000 € per il 2026; irrilevante se il rapporto è cessato); partecipa a società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti; controlla SRL con attività riconducibile a quella esercitata; svolge l'attività prevalentemente verso ex datori di lavoro dei due anni precedenti (salvo verifica che i compensi da ex datore non superino il 50% del totale annuo).

3. Determinazione del reddito imponibile

Il reddito è determinato per cassa (conta l'incasso, non la fatturazione) applicando un coefficiente di redditività ai compensi incassati, anziché sottraendo i costi ai ricavi. Per gli psicologi, codice ATECO 2025: 86.93.00 (coefficiente di redditività: 78%). Esempio: compensi 10.000 € $\times 78\% = 7.800$ € di reddito forfettario, ulteriormente ridotto dai contributi ENPAP deducibili. Le spese sostenute NON sono deducibili: sono deducibili solo i contributi ENPAP soggettivo e maternità versati nell'anno.

4. Regime di tassazione

Il reddito imponibile è assoggettato a imposta sostitutiva: 15% ordinaria; 5% nei primi 5 anni di attività, se l'attività non è prosecuzione di una precedente e non è stata esercitata nei tre anni precedenti un'attività analoga (se si passa al regime ordinario/semplificato entro i primi 5 anni, l'aliquota ridotta del 5% non potrà più essere riutilizzata). L'imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali.

5-8) IVA, contributi ENPAP, adempimenti e bilancio

5. IVA: disciplina applicabile

5.1 Regime IVA — Lo psicologo forfettario non addebita IVA in fattura (anche per prestazioni non sanitarie) ed è esonerato da liquidazioni periodiche e dichiarazione IVA.

5.2 Fatturazione — Con il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (art. 2, c. 1), è definitivo il divieto di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. In parcella vanno indicati: descrizione prestazione, compenso, contributo ENPAP 2%, marca da bollo da 2 € se il compenso supera 77,47 € (se addebitata al cliente, concorre al reddito imponibile e alla base ENPAP), e la dicitura di regime forfettario/franchigia IVA (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). Se la fattura è verso un soggetto IVA o una P.A., va integrata con la richiesta di non applicazione della ritenuta d'acconto (art. 1, comma 67, L. 190/2014).

6. Contributi previdenziali ENPAP

Gli psicologi iscritti all'ENPAP versano contributi soggettivi, integrativi e di maternità. Il contributo integrativo (2%) è addebitato in fattura al cliente; i contributi soggettivi e di maternità sono gli unici oneri deducibili dal reddito forfettario.

7. Adempimenti contabili e dichiarativi

Il regime forfettario comporta: esonero dalla tenuta delle scritture contabili; obbligo di conservazione delle fatture emesse e ricevute; obbligo di fatturazione elettronica se le prestazioni sono verso soggetti IVA o Pubbliche Amministrazioni; presentazione annuale del Modello Redditi PF.

8. Vantaggi e svantaggi per lo psicologo forfettario

- Vantaggi: tassazione agevolata e certa; riduzione degli adempimenti amministrativi; semplicità di gestione.
- Svantaggi: indeducibilità dei costi elevati (affitto studio, formazione, altri costi professionali); mancata detraibilità degli oneri sostenuti (spese mediche, mutuo prima casa, polizze assicurative, detrazioni per ristrutturazione o risparmio energetico, ecc.) se non in possesso di altri redditi soggetti ad IRPEF.

Grazie per l'attenzione